



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 19 del 10/04/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

DECRETO-LEGGE 08 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.94 del 08 aprile 2020, il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, denominato “Decreto Liquidità” che introduce una serie di misure per il sostegno finanziario a imprese e professionisti a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Il presente decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2020 ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente circolare espone approfondimenti sui temi di maggiore interesse.

Si precisa che le norme inserite nel decreto qui analizzato potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

CAPO I – MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1	Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese L'art. 1 del Decreto Liquidità introduce una misura temporanea per il sostegno alla liquidità delle imprese che ambisce a rappresentare il principale strumento di politica economica dei prossimi mesi. SACE S.p.A. (in seguito "SACE") concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese aventi sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile. Il plafond degli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non potrà superare l'importo complessivo massimo di € 200 miliardi, di cui almeno € 30 miliardi da destinare alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, quando queste abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/1996. Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione. Tuttavia, per le PMI l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia di cui alla legge n. 662/1996 (il "Fondo"). Il Fondo – si ricorda – garantisce a ciascuna impresa o professionista un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo. Si anticipa che l'art. 13 del Decreto Liquidità, commentato in seguito, fino al 31.12.2020, innalza a € 5 milioni l'importo massimo garantito per l'impresa e ammette alla garanzia del Fondo anche le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Occorre subito evidenziare che, nonostante la garanzia dello Stato, i soggetti finanziatori (banche e intermediari) dovranno in ogni caso svolgere una istruttoria. Non meno importante è che l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione Europea. Ciò significa che le disposizioni potranno entrare in vigore solamente dopo il via libera dell'UE, peraltro in un contesto nel quale le banche dovranno ragionevolmente gestire una consistente mole di richieste, stanti i provvedimenti di moratoria previsti dal Decreto Cura Italia ai quali il provvedimento in commento si aggiunge. È perciò chiaro che l'accesso ai finanziamenti garantiti non sarà né automatico né immediato, ed in ogni caso non potrà prescindere da una valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente. Le garanzie di SACE S.p.A. sono rilasciate alle seguenti condizioni: 1) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, incluso un possibile periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi;

- 2) l'impresa beneficiaria dei finanziamenti garantiti al 31.12.2019 non rientri tra le imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, e alla data del 29.02.2020 non risulti presente tra le esposizioni deteriorate della banca;
- 3) l'importo del finanziamento garantito da SACE non sia superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - i. il **25% del fatturato conseguito nell'anno 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - ii. il **doppio dei costi del personale dell'impresa relativi all'anno 2019**, come risultante dal bilancio approvato (ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio). Qualora l'impresa si sia costituita dopo il 31.12.2018 occorre riferirsi ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.

Per la verifica dei suddetti limiti occorre tenere presente che, qualora l'impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia di SACE ai sensi dell'art. 1 del Decreto Liquidità, ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora l'impresa sia parte di un gruppo, si cumulano gli importi di tutti i finanziamenti assistiti dalla garanzia di SACE assunti dalle società del gruppo.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del **fatturato in Italia** e dei **costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa **ovvero su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo**.

- 4) la garanzia copre:
 - i. per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e un fatturato fino ad € 1,5 miliardi, il 90% dell'importo del finanziamento;
 - ii. per le imprese con più di 5.000 dipendenti o con un fatturato tra € 1,5 miliardi ed € 5 miliardi, l'80% dell'importo del finanziamento;
 - iii. per le imprese con fatturato superiore ad € 5 miliardi, il 70% dell'importo del finanziamento.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al **fatturato consolidato ed ai costi del personale del gruppo**, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

- 5) le **commissioni annuali** dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - i. per i finanziamenti alle PMI, sull'importo garantito, 0,25% per il primo anno, 0,50% per il secondo e terzo anno, 1,00% dal quarto al sesto anno;
 - ii. per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI, sull'importo garantito, 0,50% per il primo anno, 1,00% per il secondo e terzo anno, 2,00% dal quarto al sesto anno.

Per quanto riguarda il **costo dei finanziamenti** coperti da garanzia il Decreto Liquidità non impone l'applicazione di un determinato tasso d'interesse, che **dovrà essere negoziato con**

il soggetto finanziatore. L'unica previsione normativa prevede che il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore erogati per operazioni simili ma prive della garanzia.

- 6) la garanzia copre **nuovi finanziamenti concessi** all'impresa successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.
- 7) l'impresa che beneficia della garanzia assume i seguenti **impegni**:
 - l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, **non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020**;
 - l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso **accordi sindacali**;
 - il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi o per attività imprenditoriali **localizzate in Italia**.

Ciò significa che l'impresa beneficiaria del finanziamento garantito da SACE, e le eventuali altre società con sede in Italia facenti parte del medesimo gruppo (nella genericità della definizione si presume che il divieto sia esteso alle società controllanti, controllate e soggette a controllo della stessa controllante) dovranno astenersi dal distribuire dividendi ai propri soci. Dalla lettura della Relazione Illustrativa si evince che il predetto divieto ha lo scopo di assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi. **Si ritiene, tuttavia, che siano fatte salve le distribuzioni di dividendi eventualmente deliberate prima dell'entrata in vigore del decreto, ovvero il 8.04.2020.**

Inoltre, eventuali tagli occupazionali dovranno essere gestiti attraverso appositi accordi sindacali.

Infine, l'impresa beneficiaria non potrà utilizzare il finanziamento garantito da SACE per finanziare la propria attività all'estero (quindi il finanziamento non potrà essere utilizzato per finanziare l'attività di Stabili Organizzazioni all'estero o di società controllate all'estero).

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti ad imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore ad € 1,5 miliardi si applica una **procedura di richiesta semplificata** che prevede:

- 1) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore (ad es. una banca, anche in pool con altre banche) di una domanda di finanziamento garantito da SACE;
- 2) in caso di parere positivo da parte del soggetto finanziatore, quest'ultimo trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest'ultima avvia l'istruttoria e se positiva emette un codice univoco del finanziamento e della garanzia;

	3) il soggetto finanziatore procede all'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia di SACE. Qualora l'impresa superi le soglie di dipendenti e fatturato il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del MISE, sulla base dell'istruttoria di SACE, tenuto conto all'interesse pubblico relativo alle attività dell'impresa.
--	---

**CAPO II – MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA COOVID-19**

Art. 5	<i>Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14</i> Il decreto prevede la proroga del termine di decorrenza di cui all'Art.389 del D.lgs dal 15.08.2020 all' 1.09.2021. La norma mantiene le disposizioni attualmente in vigore di cui agli Artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.
Art.6-7-8	<i>Art.6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale</i> Il D.L. 23/2020 (c.d. decreto "liquidità") prevede importanti novità volte a garantire la continuità delle aziende colpite dall'emergenza COVID-19. La prima misura, contenuta nell'articolo 6 del Decreto, sterilizza le disposizioni degli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2484, primo comma, numero 4) del Codice civile dal 8 aprile al 31 dicembre 2020. Si tratta degli articoli che impongono alle società di capitali, in caso di perdite rilevanti che intaccano il capitale sociale, di trasformarsi in società di persone o di sciogliersi, in mancanza di apporti dei soci tali da coprire le perdite. Si tratta di una misura volta ad evitare che le perdite "anomale" causate dalla crisi, impongano alle aziende, che prima si trovavano in condizioni economiche ottimali, di dover assumere provvedimenti invasivi che possano arrivare a causarne lo scioglimento. In questo modo si vuole evitare di interrompere la continuità aziendale di imprese che, senza la contingenza in corso, sarebbero pienamente performanti. <i>Art. 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</i> La seconda previsione, contenuta nell'art. 7, consente di valutare le voci dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio 2020 nella prospettiva della continuazione dell'attività, se essa risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore dei primi provvedimenti di contenimento dell'epidemia. Tale disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati. <i>Art. 8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società</i> Infine, l'art. 8 del Decreto, è volto a limitare dall'8 aprile al 31 dicembre 2020 la disposizione prevista dall'art. 2467 del Codice civile volta a contenere il fenomeno della

	sottocapitalizzazione, che impone di posticipare il rimborso dei finanziamenti soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, quanto siano concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Si vuole così sospendere temporaneamente una norma che, nell'attuale situazione di emergenza, costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale.
Art. 9	<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione</i> <i>Comma 1 -Procedure omologate</i> - Per le procedure OMOLOGATE aventi termini di adempimento scadenti tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 i termini stessi sono prorogati di 6 MESI <i>Comma 2 – Procedure pendenti per l'omologazione presentazione di una nuova proposta/accordo</i> Nei procedimenti in corso per l'omologazione, di concordato preventivo (Art.160 L.F.) e di ristrutturazione dei debiti (Art.182bis L.F.) pendenti al 23.02.2020 il debitore può presentare istanza al Tribunale per la concessione di un termine NON SUPERIORE AI 90 GIORNI e NON PROROGABILE, decorrente dalla data del Decreto di assegnazione del termine richiesto, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta (Art.161 L.F.) e di un nuovo accordo di ristrutturazione (Art.182bis L.F.). L'istanza non può essere presentata se l'adunanza dei creditori sia già stata tenuta con voto negativo sulla proposta <i>Comma 3 – Procedure pendenti per l'omologazione, richiesta di modifica dei termini di adempimento</i> - Nei procedimenti in corso per l'omologazione, di concordato preventivo (Art.160 L.F.) e di ristrutturazione dei debiti (Art.182bis L.F.) pendenti al 23.02.2020 il debitore può, sino alla data dell'udienza fissata per l'omologa, presentare al Tribunale una memoria con l'indicazione dei nuovi termini corredata dalla documentazione comprovante la <u>necessità della modifica richiesta.</u> Per i concordati viene acquisito parere preventivo del Commissario Giudiziale <i>Comma 4 - Richiesta di ulteriore proroga termine Art.161 comma 6° L.F. (concordato in bianco) ex Covid-19 con specifica motivazione</i> - Il debitore che depositata domanda di concordato prenotativo (Ar.161 6° comma L.F. – c.d. concordato in bianco) abbia ottenuta dal Tribunale il termine per il deposito della proposta di concordato, anche se già prorogata dal Tribunale in precedenza (ex Art.161 6° comma), può, prima della scadenza, presentare ulteriore istanza di proroga al Tribunale per la concessione di un termine massimo di novanta giorni. La proroga può essere richiesta anche in caso di pendenza di istanza di fallimento. L'istanza deve contenere concreti e giustificati motivi, solo se collegati all'emergenza sanitaria per COVID-19, e deve ottenere il vaglio del Commissario Giudiziale, Restano gli obblighi e le disposizioni dei commi 7° e 8° dell'Art.16, relativi a: 1. compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, con parere del commissario giudiziale, se nominato 2. compimento di atti di ordinaria amministrazione; 3. crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 (9);

	4. deposito almeno mensile di una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta per la predisposizione della proposta e del piano; 5. deposito mensile, della situazione finanziaria dell'impresa. Comma 5 - Richiesta di ulteriore proroga termine Art.161 comma 6° L.F. (concordato in bianco) ex Covid-19 con specifica motivazione - Il debitore che depositata domanda per ottenere la sospensione delle azioni cautelari ex Art.182-bis 7° comma e ABBIA OTTENUTO la CONCESSIONE DEL TERMINE previsto può, prima della scadenza, presentare istanza di proroga al Tribunale per la concessione di un termine massimo di novanta giorni. Il Tribunale decide in camera di consiglio senza provvedere alla verifica della completezza della documentazione (Art.182-bis comma 7° primo periodo) L'istanza deve contenere concreti e giustificati motivi, solo se collegati all'emergenza sanitaria per COVID-19, e deve ottenere il vaglio del Commissario Giudiziale (riferimento comma a Art.9 comma 4) Deve però essere valutata dal Tribunale la persistenza dei presupposti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e delle maggioranze richieste per l'omologazione.
Art. 10	Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza Tutti i ricorsi per la dichiarazione del fallimento (Art.15 L.F.) per la dichiarazione dello stato di insolvenza (Art.195 L.F. Liquidazione coatta amministrativa) e per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle società aventi le caratteristiche per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria (Art.3 D.Lgs. 270/99) depositati tra il 9.3.2020 e il 30.06.2020 SONO IMPROCEDIBILI e dovranno dunque essere nuovamente presentati L'improcedibilità è esclusa solo in caso di ricorso presentato da Pubblico Ministero con emissione di provvedimenti cautelari (Art.15 comma 8 L.F.). Il periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 30.06.2020 in caso di successivo fallimento NON viene considerato ai fini del conteggio della decorrenza: 1. dell'anno per la fallibilità (Art.10 L.F.); 2. dei tre anni per le azioni revocatorie (Art.69-bis L.F.).
Art. 13	Fondo centrale di garanzia PMI L'articolo 13 del Decreto Liquidità è una norma finalizzata a rafforzare ulteriormente, rispetto a quanto già fatto con il Decreto Cura Italia, le misure per l'accesso al credito delle PMI. Nell'accingersi ad analizzare le misure introdotte da questo articolo è opportuno evidenziare che le stesse: - non prevedono finanziamenti istantanei a tasso zero e/o contributi a fondo perduto; - non sono distribuzioni di denaro a pioggia a favore delle imprese (c.d. <i>helicopter money</i>) - sono garanzie pubbliche volte ad agevolare da parte del sistema bancario l'erogazione di finanziamenti alle imprese che, in quanto tali, devono essere rimborsati dall'impresa beneficiaria e quindi costituiscono debiti la cui corretta restituzione dovrà essere attentamente esaminata e programmata dall'impresa. Per beneficiare di queste misure, che <u>non prevedono erogazioni dirette da parte dello Stato o altri Enti Pubblici</u>, è necessario che l'impresa faccia riferimento al sistema bancario/finanziario

(suggeriamo un intermediario con cui è già in essere un consolidato rapporto) che dovrà effettuare, basandosi anche sul merito creditizio del richiedente, una valutazione sulla richiesta di finanziamento (con parziali deroghe per quanto verrà esposto – tra le misure potenziate - a riguardo del finanziamento da massimi € 25.000,00).

Fatta questa doverosa premessa si procede ad analizzare i contenuti dell'articolo 13 che interviene, in sostituzione dell'articolo 49 del D.L. "cura Italia", introducendo nuove importanti modifiche all'operatività del Fondo centrale di garanzia PMI rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del D.L. "cura Italia".

SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE PER TUTTE LE IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI

L'articolo 13 introduce, con riferimento al **Fondo centrale di garanzia PMI**:

- l'estensione dell'operatività alle imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499** (ampliando così il raggio d'azione anche ad imprese di dimensioni maggiori rispetto alle sole PMI);
- **l'innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea** ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per le operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi. L'importo delle operazioni finanziarie non può comunque superare, alternativamente:
 - a) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
 - b) il 25% del fatturato del 2019;
 - c) il fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- ai fini dell'accesso al Fondo, verranno presi in considerazione solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario (senza quindi considerare l'andamentale);
- la garanzia potrà essere concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

MISURE POTENZIATE PER PARTICOLARI TARGET DI IMPRESE

A) Prevvia autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (**comunque, non superiore a 25.000,00 euro**).

Al finanziamento garantito dovrà essere applicato un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento (con un costo complessivo che si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

	B) In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. <u>La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (e quindi con un importo massimo di 800.000 euro).</u> Lo STUDIO BNC è a disposizione per supportare i clienti che lo richiederanno nel comprendere gli effettivi fabbisogni finanziari di breve termine tramite una attenta analisi della liquidità al fine di indirizzare la scelta tra i possibili percorsi di finanziamento attualmente disponibili per assicurare la provvista finanziaria necessaria a garantire la ripartenza. Nella convinzione che questo non potrà che essere il primo passo verso la riprogrammazione dei flussi finanziari compromessi dall'emergenza in corso, lo STUDIO BNC si sta anche attivando nel predisporre protocolli di intervento per affiancare i clienti, che ne avranno la necessità, nella riprogettazione della strategia finanziaria di medio termine con interventi finalizzati a comprendere le azioni strategiche di recupero e la relativa struttura di capitale a tendere con opzioni di rifinanziamento/rimodulazione del debito già esistente fino ad accompagnare il cliente in una elaborazione/rielaborazione critica del proprio Business Plan anche con il supporto di un modello finanziario che possa simulare e declinare gli effetti delle azioni strategiche di recupero.
Art. 14	<i>Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti</i> Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi), può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità dei medesimi soggetti, secondo le

	modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
--	--

CAPO IV – MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18	Sospensione di versamenti tributari e contributivi ART. 18 – sospensione dei versamenti tributari e contributivi 1) Sono sospesi i termini dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nel mese di aprile e maggio (e sino al 30 maggio 2020) relativi: a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (<i>ritenute sui redditi di lavoro dipendente</i>) e 24 (<i>ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</i>) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta; b) all'imposta sul valore aggiunto; c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. per I. imprese; II. lavoratori autonomi; III. professionisti qualora a. abbiano conseguito nel corso del 2019 compensi o ricavi non superiori a euro 50.000.000 (cinquanta milioni) e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e/o nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'esercizio precedente (aprile 2019); non è necessario che la condizione si realizzi in entrambi i mesi ma, diversamente, si dovesse realizzare solo con riferimento al mese di marzo (confronto marzo 2020 su marzo 2019) saranno sospesi i versamenti del mese di aprile, mentre si dovesse realizzare solo per il mese di aprile (confronto mese di aprile 2020 con mese di aprile 2019), saranno sospesi solo i versamenti in scadenza nel mese di maggio. b. Abbiano conseguito nel corso del 2019 compensi o ricavi superiori a euro 50.000.000 (cinquanta milioni) e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'esercizio precedente (aprile 2019); anche per questo caso non è necessario che la condizione si realizzi in entrambi.
----------------	---

- c. Per le province di **Bergamo**, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e con riferimento alla **sola IVA** è prevista la sospensione, **a prescindere dai compensi e/o ricavi conseguiti nel 2019**, dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio all'unica condizione che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e/o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Anche per questa casistica vale quanto detto a proposito del possibile usufruire della sospensione anche per un solo mese.

- d. Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare **dal 1° aprile 2019**.
- e. Sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale non in regime di impresa.

Tutti i suddetti versamenti sono sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, e andranno eseguiti in un'unica soluzione entro **il 30 giugno 2020** o **mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Sottolineiamo che restano ferme, **per il mese di aprile**, per gli aventi diritti le seguenti disposizioni:

1. art. 8, comma 1, del decreto - legge 2 marzo 2020, n.9, il quale prevede per:

- i. Per le imprese turistico-ricettive;
- ii. le agenzie di viaggio e turismo;
- iii. i tour operator che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

e per:

- gli stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- teatri, sale da concerto e cinematografiche, compresi servizi biglietteria e attività di supporto; discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e biliardi;
- ricevitorie lotto, lotterie scommesse, gestione di slot e vlt;
- corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- ristorazione e gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardino zoologici, e riserve naturali;
- asili, nido, servizi di assistenza diurna minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e didattici di I e II grado, scuole vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali, centri benessere;

- parchi divertimenti o tematici;
- stazioni autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- servizi trasporto passeggeri, terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- noleggio mezzi trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- noleggio attrezzature sportive, e ricreative o strutture/attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- attività di guida e assistenza turistica;
- servizio trasporto merci;

la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini:

- a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
- b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti suddetti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

In sostanza per questi soggetti la sospensione sino al 30 aprile opera comunque e a prescindere da qualsiasi riferimento ai ricavi e ai compensi.

Dopo il 30 di aprile, alla luce di quanto disposto attualmente, ai medesimi soggetti si applicherà la disciplina generale che prevede il confronto tra compensi e ricavi del 2020 con quelli conseguiti nello stesso periodo l'anno precedente (mese di aprile 2020 su mese di aprile 2019).

2. Art. 61 commi 1 e 2 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 il quale prevede per i seguenti soggetti:

- le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche

la sospensione fino al 31.5. dei termini:

- a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
- b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

ancora a prescindere da qualsiasi riferimento ai ricavi o compensi prodotti nel 2020 rispetto al 2019.

Vale la pena, con riferimento a tutto quanto sopra, evidenziare che l'Agenzia delle Entrate è incaricata di verificare i requisiti sul fatturato e sui corrispettivi in relazione ai quali interviene la possibilità di sospendere gli adempimenti e i versamenti delle ritenute alla

	fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Art. 19	<i>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d'affari</i> Il provvedimento in questione prevede il non assoggettamento a ritenuta d'acconto, ai sensi degli art. 25 e 25 bis, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. L'agevolazione riguarda i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020. È rivolto ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato. Le condizioni per poter usufruire della agevolazione sono due: • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 nel periodo d'imposta precedente quello in corso al 17 marzo 2020 (quindi nella quasi totalità dei casi si parla dell'anno 2019; • non avere sostenuto nel mese precedente rispetto al percepimento del ricavo o del compenso non assoggettato a ritenuta spese di lavoro dipendente. In sostanza la previsione sostituisce il precedente provvedimento che era riferito ai compensi e ricavi percepiti tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, di fatto ampliando l'arco temporale di riferimento e introducendo il nuovo limite del 31 maggio. I contribuenti che intendono avvalersi della presente disposizione devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in oggetto e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute non operate dal sostituto di imposta in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Art. 20	<i>Metodo previsionale acconti giugno</i> Non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto.
Art. 21	<i>Rimessione in termini per i versamenti</i> L'articolo in questione prevede che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ora considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
Art. 22	<i>Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020</i>

	Non applicazione delle sanzioni per la tardiva trasmissione all'Agenzia delle entrate e consegna ai percipienti (lavoratori, dipendenti, assimilati, autonomi) delle Certificazioni Uniche 2020 se l'adempimento è effettuato entro il 30 aprile 2020.								
Art. 23	<i>Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020</i> I certificati rilasciati alle imprese dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all'art. 17- bus, comma 5, del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, c.d. DURF, sono validi sino al 30 giugno 2020.								
Art. 24	<i>Termini agevolazioni prima casa</i> Ai fini del mantenimento delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. prima casa, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini per: - trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata; - acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di rivendita della prima casa entro 5 anni dall'acquisto; - rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione; - acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente ed ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiori).								
Art. 26	<i>Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</i> Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi: • per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro; • se l'importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre. Quindi per l'imposta di bollo di prossima scadenza (20 aprile 2020) il versamento può effettuarsi secondo la seguente tabella: <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Importo imposta di bollo</i></th><th><i>Scadenza versamento</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Superiore ad € 250 per il primo trimestre</td><td>20 aprile 2020</td></tr> <tr> <td>Inferiore ad € 250 per il primo trimestre</td><td>20 luglio 2020</td></tr> <tr> <td>Inferiore ad € 250 per il primo e secondo trimestre</td><td>20 ottobre 2020</td></tr> </tbody> </table> Nessuna modifica, invece, per l'imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.	<i>Importo imposta di bollo</i>	<i>Scadenza versamento</i>	Superiore ad € 250 per il primo trimestre	20 aprile 2020	Inferiore ad € 250 per il primo trimestre	20 luglio 2020	Inferiore ad € 250 per il primo e secondo trimestre	20 ottobre 2020
<i>Importo imposta di bollo</i>	<i>Scadenza versamento</i>								
Superiore ad € 250 per il primo trimestre	20 aprile 2020								
Inferiore ad € 250 per il primo trimestre	20 luglio 2020								
Inferiore ad € 250 per il primo e secondo trimestre	20 ottobre 2020								

	Stando alle modifiche previste dal Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze per tutto il 2020 viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero: <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Periodo di riferimento e importo</i></th><th><i>Scadenza versamento</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro</td><td>Scadenza il 20 aprile 2020</td></tr> <tr> <td>Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro</td><td>Scadenza il 20 luglio 2020</td></tr> <tr> <td>Imposta di bollo II trimestre</td><td>Scadenza 20 luglio 2020</td></tr> <tr> <td>Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro</td><td>Scadenza 20 ottobre 2020</td></tr> <tr> <td>Imposta di bollo III trimestre</td><td>Scadenza 20 ottobre 2020</td></tr> <tr> <td>Imposta di bollo IV trimestre</td><td>Scadenza 20 gennaio 2021</td></tr> </tbody> </table>	<i>Periodo di riferimento e importo</i>	<i>Scadenza versamento</i>	Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro	Scadenza il 20 aprile 2020	Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro	Scadenza il 20 luglio 2020	Imposta di bollo II trimestre	Scadenza 20 luglio 2020	Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro	Scadenza 20 ottobre 2020	Imposta di bollo III trimestre	Scadenza 20 ottobre 2020	Imposta di bollo IV trimestre	Scadenza 20 gennaio 2021
<i>Periodo di riferimento e importo</i>	<i>Scadenza versamento</i>														
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro	Scadenza il 20 aprile 2020														
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro	Scadenza il 20 luglio 2020														
Imposta di bollo II trimestre	Scadenza 20 luglio 2020														
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro	Scadenza 20 ottobre 2020														
Imposta di bollo III trimestre	Scadenza 20 ottobre 2020														
Imposta di bollo IV trimestre	Scadenza 20 gennaio 2021														
Art. 29	<i>Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori</i> Il D.L. <u>23/2020</u> ha prorogato la “sospensione” dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio, e li riallinea per tutte le parti del processo tributario, superando definitivamente una delle maggiori criticità lasciate in eredità dal D.L. Cura Italia (D.L. <u>18/2020</u>). L’<u>art. 29</u> dello stesso D.L. 23/2020 deroga espressamente al termine previsto dall’<u>art. 67</u> del D.L. 18/2020 (a mente del quale i termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici impositori sono sospesi fino al 31 maggio), specificando che la proroga al termine di sospensione delle attività processuali di cui all’<u>art. 83</u> del D.L. Cura Italia, “si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori”. Il riallineamento fra i termini processuali per Fisco e contribuenti consente quindi di superare il tema, non banale, dei termini per la proposizione di appelli principali e incidentali, ma anche di superare tutte le difficoltà interpretative legate all’estensione “sogettiva” del termine più lungo di sospensione ex <u>art. 67</u> del D.L. 18/2020.														
Art. 30	<i>Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro</i> Il decreto del 7 aprile 2020 ha ampliato le voci di spesa per le quali è attribuito un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 20.000 per ogni soggetto esercente impresa, arte o professione. Oltre alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sono state incluse fra le spese agevolabili gli acquisti di strumenti di protezione individuale (esempio mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute e calzari) e spese per l’acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (esempio barriere e pannelli protettivi) nonché detergenti per le mani e disinfettanti. Le modalità attuative saranno stabilite con decreto del MISE di concerto con il MEF.														

Art. 34	<i>Divieto di cumulo pensioni e redditi</i> L'art. 34 del D.L. <u>23/2020</u> (c.d. decreto "liquidità") modifica l'ambito dei potenziali beneficiari dell'indennità di 600 euro che le Casse di previdenza private si stavano apprestando a erogare ai professionisti che nei giorni scorsi avevano presentato le relative domande. L'intervento determina un arresto delle procedure, come risulta dalle comunicazioni pubblicate sui siti istituzionali degli enti i quali sembrerebbero valutare l'ipotesi di richiedere un'autocertificazione ai professionisti, finalizzata ad attestare l'iscrizione, in via esclusiva, alla Cassa privata. L'art. 34 del D.L. "Liquidità" (rubricato "Divieto di cumulo pensioni e redditi") dispone, infatti, che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020 i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi: • non titolari di trattamento pensionistico; • iscritti in via esclusiva ai predetti enti. Rispetto alla titolarità di pensioni dei potenziali beneficiari dell'indennità il D.L. "liquidità" precisa che, per la fruizione dell'indennità ex art. 44 del D.L. 18/2020, i professionisti "devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico". Nella Relazione illustrativa al decreto viene precisato che la disposizione farebbe riferimento al "trattamento pensionistico diretto"; in merito si è però in attesa di prossimi e auspicabili chiarimenti ministeriali. L'ulteriore intervento del D.L. 23/2020 chiarisce che i professionisti di cui all'art. 44 del D.L. 18/2020, ai fini della fruizione dell'indennità, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Tale previsione esclude dunque dall'indennità erogata dalle Casse quei lavoratori autonomi che, per effetto dello svolgimento di attività ulteriori a quella professionale (ad esempio, come lavoratore subordinato), risultino iscritti a diverse gestioni previdenziali. Ove ne ricorrano le condizioni in base all'ulteriore inquadramento previdenziale, il professionista escluso potrebbe avere accesso a una delle altre indennità o misure di sostegno previste dal D.L. "Cura Italia" per autonomi e dipendenti.
----------------	---

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 36	<i>Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</i> Il nuovo decreto liquidità contiene alcune novità in materia di giudizi tributari, è infatti stata prevista la sospensione dei processi tributari fino all'11 maggio 2020, nonché esclusivamente la procedura telematica per i depositi in commissione tributaria, anche per i procedimenti avviati secondo modalità cartacee. Il D.L. 18/20 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l'articolo 83 prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all'impugnazione, includendo espressamente le notifiche del ricorso/reclamo.
----------------	--

	Il nuovo decreto Liquidità differisce il termine del 15 aprile all'11 maggio, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio). La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in CTR e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonché documenti e memorie. In queste due ultime ipotesi, le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per i depositi. Sono sospese anche le udienze, sia di merito, sia cautelari. Per queste ultime, la mancanza di una decisione non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in capo al contribuente attesa la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio per tutti i carichi affidati all'agente della riscossione.
--	--

Segnaliamo inoltre che la proroga dei termini degli accertamenti fiscali stabilita dal Decreto Cura Italia in favore degli Uffici finanziari è stata eliminata dalla conversione in legge del D.L. del 18 marzo 2020.

Confermata, invece, la sospensione dei termini dell'attività di riscossione fino al 31 maggio prossimo, che significa stop all'invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento.

Alleghiamo infine il documento informativo predisposto da Sace Simest.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e invita i clienti a seguire anche gli aggiornamenti e approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn dello Studio.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati